



COMUNE DI SERRI

Provincia di Sud Sardegna

Settore Amministrativo

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023**



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



COMUNE DI SERRI

Provincia di Sud Sardegna

Settore Amministrativo

CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DA SERRI A ISILI, PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 -

Ente appaltante: Comune di Serri – Via Municipio N. 3 c.a.p. 09063– Serri.

Art. - 1 Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, residenti a Serri, iscritti, per l'anno scolastico 2023/2024, all'Istituto Istituito Comprensivo di Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di Isili;

Il servizio di trasporto scolastico viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. La ditta appaltatrice sarà tenuta ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi i provvedimenti intervenuti in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

L'esecuzione dell'appalto sarà retta da un contratto di servizio.

Attività principale: Guida, gestione, assistenza, manutenzione ordinaria (controllo/cambio livello olio e acqua, ecc. - vedasi in particolare gli artt. 5) e 6) pulizia e disinfezione (interna ed esterna) dello scuolabus di proprietà comunale, precisamente descritto al successivo art. 5, compreso il rifornimento di carburante.

La ditta dovrà avere, inoltre, la disponibilità di un ulteriore mezzo di trasporto scuolabus al fine di garantire il servizio in caso di rotture e/o guasti o di qualunque necessità di interruzione del servizio con il mezzo di proprietà comunale. Le spese derivanti dall'eventuale sostituzione, sono da ritenersi ricomprese nell'importo del presente appalto.

Attività secondaria: consistente **nell'assistenza e nella vigilanza**, a bordo degli automezzi, degli alunni interessati al trasporto. In particolare l'assistente dovrà accompagnare e riprendere gli alunni della scuola primaria alla/dalla porta della scuola medesima.

Il suddetto servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa citata nei casi di sciopero.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza agli obblighi e alle condizioni previste dal presente capitolato, l'ente appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore e ciò eventualmente anche in aggiunta alle sanzioni a questo applicabili e al risarcimento dei danni, come previsti dal presente Capitolato.

Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali. ecc.) l'Appaltatore dovrà darne comunicazione all'ente appaltante con la massima urgenza.

Art. 2 - Durata del contratto

L'appalto avrà durata annuale coincidente con l'anno scolastico 2023/2024: decorrenza dal primo giorno di avvio dell'anno scolastico (14 settembre 2023) - termine: ultimo giorno anno scolastico (7 giugno 2024). I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario scolastico, come stabilito dalla Giunta Regionale con propria Delibera, fatte salve eventuali variazioni apportate dall'Autorità Scolastica locale.

L'Amministrazione comunale avrà cura di comunicare, sulla base delle comunicazioni ricevute dall'istituto scolastico, il calendario di effettuazione del servizio ed ogni eventuale successiva variazione allo stesso.

Ove, alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto, non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, la ditta affidataria è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino alla individuazione del nuovo soggetto e comunque non oltre quattro mesi dall'inizio del nuovo anno scolastico. La ditta affidataria si impegna a dare attuazione al presente contratto dalla data di aggiudicazione del servizio.

Art. 3 - Importo di affidamento

L'importo massimo di affidamento (salvo miglior prezzo offerto) è fissato in **€ 23.400,00 più** l'I.V.A. al 10%, per l'intera durata del contratto (anno scolastico 2023/2024). Tale importo è determinato dal numero di corse previsto per l'esecuzione del servizio. Per "corsa" si intende il tragitto da Serri a Isili e viceversa effettuato in presenza di bambini a bordo. Il numero di corse ipotizzato per l'anno scolastico 2023/2024 è pari a 650. Il prezzo massimo (salvo miglior prezzo offerto) per ciascuna corsa è pari ad € 36,00 più iva di legge. Il corrispettivo del servizio è quantificato in relazione al numero di corse effettivamente svolte nel mese.

Il costo relativo agli oneri di sicurezza da rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008, come meglio descritti nella Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008, è pari ad € 0,00. L'appalto in questione non presenta rischi da interferenze e pertanto l'Amministrazione comunale non è tenuta a redigere il DUVRI.

Art. 4 - Modalità' di esecuzione del servizio

Il servizio viene effettuato, giornalmente, secondo i percorsi e gli orari che verranno concordati con il Comune, sentita l'Autorità Scolastica, per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico.

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale (**n. 1 autista e n. 1 assistente**), con utilizzo a proprio rischio **di autoveicolo di proprietà comunale** e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

Il trasporto dovrà essere effettuato, giornalmente, **con l'autobus di proprietà comunale** . Potranno accedere al trasporto scolastico esclusivamente gli alunni frequentanti le scuole indicate all'art. 1.

La salita e la discesa degli studenti dovrà essere regolata e gestita in modo che le dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina fin da ora ogni responsabilità.

Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto scolastico di cui al presente Capitolato sono le seguenti:

- **Luogo di espletamento:** Serri - Isili
- **Periodo di espletamento:** avvio 14 settembre 2023 e termine al 7 giugno 2024, secondo la cadenza del calendario delle attività didattiche stabilito dalle autorità scolastiche. Tale periodo potrà subire variazioni eventualmente disposte dalla Regione o dal Ministero.
- **Giorni settimanali di espletamento:** dal lunedì al sabato;

Gli studenti devono arrivare a scuola in un orario compreso tra i 15 e i 5 minuti antecedenti l'orario di inizio delle lezioni. Per l'uscita, lo scuolabus deve trovarsi all'esterno della scuola entro l'orario di termine delle lezioni. Il rispetto di tali tempi è vincolante, salvo casi eccezionali che dovranno preventivamente ottenere l'espressa autorizzazione del Comune, rilasciata sulla base di valutazioni di merito ed economiche;

Art. 5 - Caratteristiche e continuità del servizio

Caratteristiche del servizio

Le fermate corrisponderanno ai punti di raccolta/consegna concordati con l'Amministrazione Comunale;

Il conduttore del mezzo e l'assistente dovranno controllare ed assicurarsi che tutti gli alunni compiano il percorso in posizione seduta sui sedili dello scuolabus.

Dovranno altresì controllare che gli zaini o comunque il materiale personale degli studenti non intralci i passaggi durante le operazioni di salita e di discesa.

La ditta appaltatrice avrà cura di verificare che sul mezzo di trasporto sia sempre presente l'elenco dei bambini trasportati ed è tenuta ad accertare che tutti gli alunni presenti sul veicolo siano regolarmente iscritti negli elenchi degli utenti del servizio di trasporto scolastico, segnalando tempestivamente all'amministrazione eventuali situazioni di incertezza o difformità. In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di effettuare direttamente e periodicamente appositi controlli.

Sul veicolo non sono ammesse a viaggiare persone estranee se non preventivamente autorizzate dal Comune.

La ditta appaltatrice è tenuta, senza ulteriori compensi, a collaborare per quanto riguarda la pianificazione ed il miglioramento del servizio al fine di coordinarne nel modo più completo possibile l'organizzazione con le esigenze dell'Amministrazione.

L'appaltatore è tenuto ad effettuare i percorsi stabiliti dal Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari stabiliti, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali. Del pari non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

Il piano annuale di trasporto degli alunni, ed in particolare le linee, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, il numero di utenti e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a decisioni assunte dal Comune e/o dall'Autorità Scolastica e/o a direttive e/o norme Ministeriali e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad adeguarsi tempestivamente alle eventuali variazioni richieste attinenti il piano di trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico.

Orari di espletamento del servizio

L'orario definitivo delle singole fermate è stabilito in contraddittorio con la ditta affidataria prima dell'inizio del servizio, comunque nel rispetto dell'orario delle scuole e salvo modifiche disposte dai competenti organi scolastici.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo può essere sospeso, interrotto o abbandonato, se non per dimostrata causa di forza maggiore. Quando per eventi eccezionali (emergenza neve, dissesti stradali, calamità naturali, eccetera) l'appaltatore non possa espletare il servizio, lo stesso deve darne immediata comunicazione al Comune. Nello svolgimento del servizio l'appaltatore è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27/01/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

In caso di proclamazione di scioperi generali o di categoria, l'appaltatore deve comunque assicurare il servizio di trasporto ai sensi della legge 12/06/1990 n. 146 e ss. mm. e ii.

L'appaltatore è quindi tenuto a rispettare quanto previsto dalla richiamata normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In previsione di eventuali interruzioni delle attività scolastiche per qualsiasi motivo, l'Istituto Comprensivo ne dà tempestiva comunicazione al Comune che provvede ad informare l'appaltatore del servizio.

In caso di interruzione dell'attività scolastica già iniziata, l'appaltatore, appena ricevuta la comunicazione da parte del Comune, deve attivarsi immediatamente per garantire il più sollecito trasporto degli studenti. Per cui, in caso di sciopero parziale proclamato durante l'attività didattica e al quale aderisce solo una parte del personale docente, l'Istituto Comprensivo deve concordare con il Comune la soluzione meno pregiudizievole per gli studenti. Il Comune informerà tempestivamente l'appaltatore della soluzione concordata con la scuola.

Della sospensione delle attività didattiche può essere data comunicazione alla Ditta Appaltatrice anche con un solo giorno di anticipo e comunque non appena tale comunicazione pervenga al Comune dall'Autorità Scolastica.

La Ditta Appaltatrice, in particolare, è tenuta a comunicare all'ufficio scuola del Comune:

- ogni sospensione o interruzione o variazione dei percorsi del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- il nominativo degli utenti privi di titolo attestante l'iscrizione al servizio.

Nell'ipotesi in cui, a causa di avarie impreviste e/o necessità di controlli meccanici precauzionali (a causa di spie accese, allarmi segnalati dal mezzo, ecc) oppure ancora in caso di revisione e/o tagliando, l'automezzo non potesse essere utilizzato, l'appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente, a propria cura e spese, il Comune e ad assicurare la tempestiva sostituzione dello stesso con il mezzo di sua proprietà messo a disposizione per questi casi.

In nessun caso gli studenti possono essere lasciati incustoditi.

Nei casi di sospensione o di interruzione del servizio, al di fuori delle suddette ipotesi, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penale, così come determinata dagli articoli successivi, nonché all'eventuale risarcimento dei danni, salva, laddove ne sussistano i presupposti, la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 6 - Uso del mezzo adibito al servizio

Per l'esecuzione del servizio la ditta aggiudicataria utilizzerà, sino alla scadenza contrattuale, lo scuolabus di proprietà comunale. Si precisa tuttavia che la ditta dovrà mettere a disposizione un proprio mezzo idoneo al trasporto scolastico al fine di garantire il servizio in caso di rotture e/o guasti, avarie impreviste e/o necessità di controlli meccanici precauzionali (a causa di spie accese, allarmi segnalati dal mezzo, ecc) oppure ancora in caso di revisione e/o tagliando del mezzo di proprietà comunale, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente appaltante.

Durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, l'appaltatore è tenuto alla corretta custodia dello scuolabus ed alla sua continua manutenzione, che dovrà essere documentata a cura dell'appaltatore. Per tutto il tempo in cui lo scuolabus non sarà in servizio e nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, il mezzo deve essere custodito nel deposito comunale indicato dall'Ufficio Tecnico. Periodicamente, il Comune potrà far ispezionare, da personale di propria fiducia, lo scuolabus consegnato all'appaltatore, al fine di verificarne l'efficienza e lo stato d'uso, nonché la corretta manutenzione ed il rispetto delle clausole contrattuali. Alla scadenza contrattuale l'appaltatore dovrà riconsegnare al comune lo scuolabus in stato di piena efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso fattone nel periodo di durata del contratto. La verifica dello stato del mezzo verrà effettuata in contraddittorio con il personale incaricato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 7 - Ammissione e requisiti

La ditta affidataria dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

7.1. Requisiti di ordine generale:

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D. Lgs n. 36/2023;

7.2. Requisiti di carattere professionale:

a) Iscrizione nel Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A., per lo svolgimento dell'attività inerente l'appalto in affidamento, o in un Registro Professionale o Commerciale dello Stato di residenza;

b) Per le sole Società Cooperative: Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M. 23.06.2004;

c) Iscrizione nel Registro Regionale delle Imprese autorizzate ad esercitare attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi della Legge n. 218 dell'11/08/2003, della Legge Regionale n. 21 del 07/12/2003 e della determinazione n. 287 del 27/04/2006;

d) Possesso, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del Decreto del Ministro dei Trasporti del 31/01/1997 in materia di trasporto scolastico, del requisito dell'idoneità morale, finanziaria e professionale di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Decreto del Ministro dei Trasporti n. 448/1991 sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 395/2000 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci, modificato dal Decreto Legislativo n. 478/2001, e del relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161/2005.

Art. 8 - Obblighi dell'appaltatore

Oltre a quanto espressamente previsto in specifici articoli del presente capitolato, l'appaltatore ha l'obbligo di:

- prestare il servizio nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto previsto dal calendario scolastico e dalle eventuali turnazioni predisposte dai competenti organi;
- assumere a proprio carico gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria del mezzo, alla lubrificazione, al cambio dell'olio, alla fornitura di carburante e ad ogni altro materiale di consumo (compresa la cassetta di pronto soccorso e il suo contenuto) dandone documentata dimostrazione alla cessazione del servizio. Il materiale di consumo a carico dell'appaltatore consiste genericamente in: riparazione gomme, fornitura carburante, cambio olio, rabbocco olio, cambio filtri, lavaggio, ingrassaggio e graffittaggio, materiale sanitario per la cassetta del pronto soccorso;
- utilizzare lo scuolabus comunale in modo tale da assicurarne la perfetta efficienza, pulizia e sanificazione;
- utilizzare personale idoneo all'espletamento del servizio e cioè n°1 autista in possesso delle necessarie abilitazioni professionali e n° 1 assistente;
- assumere a proprio carico le spese di lavaggio interno ed esterno e sanificazione;
- comunicare tempestivamente all'ufficio tecnico comunale qualsiasi fatto che possa arrecare pregiudizio al regolare espletamento del servizio;
- rispettare tutte le norme e le prescrizioni in materia di trasporto di persone e di circolazione stradale;
- garantire e assicurare la disponibilità di un altro mezzo proprio al fine di non interrompere il servizio nell'ipotesi di rotture e/o guasti, avarie impreviste e/o necessità di controlli meccanici precauzionali (a causa di spie accese, allarmi segnalati dal mezzo, ecc) oppure ancora in caso di revisione e/o tagliando dello scuolabus comunale considerando le eventuali spese necessarie per la sostituzione del mezzo ricomprese nell'importo del presente appalto. Nel caso in cui fosse accertato, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo incaricato, che il guasto al mezzo comunale è dovuto a negligenza, imperizia o incuria dell'appaltatore, i relativi oneri di riparazione saranno addebitati allo stesso.

Art. 9 - Oneri a carico del comune

Sono a carico del Comune in qualità di stazione appaltante i seguenti oneri: manutenzione straordinaria, assicurazione, tassa di proprietà, tagliando del mezzo, sostituzione pneumatici, revisione estintore.

10- Revisione del mezzo e del cronotachigrafo

Le attività necessarie per la revisione del mezzo e del cronotachigrafo saranno espletate dalla ditta appaltatrice. La Stazione appaltante, in aggiunta al prezzo del servizio, impegnerà in favore della ditta appaltatrice, l'ulteriore somma di € 200,00 necessarie per le formalità previste per tali revisioni che verranno riconosciute all'appaltatore previa presentazione di regolari pezzi giustificative del intervento sostenuto.

Art. 11 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

L'appaltatore è tenuto ad osservare e far osservare le norme contenute nel presente capitolato, e tutte le disposizioni di legge e regolamentari riguardanti o aventi comunque attinenza con il servizio oggetto del presente appalto.

Oltre quanto prescritto dal presente capitolato, l'appaltatore si impegna a provvedere:

- all'osservanza verso i dipendenti impiegati nell'esecuzione della prestazione contrattuale degli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, con assunzione di tutti gli oneri relativi; l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante i nominativi dell'autista e dell'accompagnatore;
- al pagamento diretto di ogni tributo dovuto per l'esercizio dei servizi previsti nel presente capitolato senza diritto di rivalsa; per l'IVA si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia; eventuali interessi di mora saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 12 - Corrispettivi

Spetta all'appaltatore, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo calcolato sulla base del prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata alla stazione appaltante così come indicato nel precedente art. 3 .

Il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto ai sensi del presente capitolato avverrà per stati di avanzamento, con cadenza mensile e per numero di corse effettivamente svolte nel mese, previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore.

Con i corrispettivi di cui sopra, si intendono interamente compensati dal Comune di Serri tutti i servizi, e provviste, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto e qualsiasi onere, espresso e no dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Art. 13 - Penalità

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e di regolamento che riguardano il servizio stesso.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o alle disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia a seconda della gravità dell'infrazione da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 300,00.

Il Comune, previa contestazione all'appaltatore, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato e specificatamente riguardo a:

Infrazione	Importo sanzione
mancato rispetto del programma di trasporto	€ 150,00 per ogni giorno
ritardo nella raccolta e trasporto degli alunni	€ 150,00 per ogni giorno
mancata osservanza di quanto prescritto art. 6 caratteristiche e continuità del servizio del presente capitolato	€ 150,00

Mancata osservanza degli obblighi relativi alla manutenzione	€ 300,00
Mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo	€ 300,00 per ogni giorno

Eventuali deficienze o carenze vengono comunicate all'appaltatore per iscritto. Si conviene che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopra indicate é la contestazione degli addebiti. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'appaltatore. Alla contestazione dell'inadempienza l'appaltatore ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di addebito. Il provvedimento che commina la penalità viene adottato dal Responsabile del Servizio a suo insindacabile giudizio dopo aver acquisito le controdeduzioni dal parte dell'appaltatore. Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore. Il comune comunica con pec la penalità. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le violazioni contrattuali.

Art. 14 - Infortuni e danni.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o cose, nell'esecuzione del servizio, dovuti a negligenza o colpa dell'appaltatore, restando a suo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi interventi in favore dell'appaltatore da parte di Società assicuratrici. A tal proposito, l'esecutore stipulerà apposita polizza assicurativa la cui copia deve essere consegnata al comune prima dell'avvio del servizio.

Art. 15 - Sicurezza

La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'oggetto del presente capitolato.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.).

Art. 16 - Rischi da interferenze

L'importo degli oneri della sicurezza da rischi di natura interferenziale è pari a zero. Si precisa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n° 3 del 5/03/2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, la ditta é tuttavia tenuta ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. 17 - Validità dell'offerta

La Ditta non potrà svincolarsi dalla propria offerta prima che siano trascorsi n. 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, sempre che, nel contempo, la Ditta non sia stata informata dell'aggiudicazione del servizio in suo favore.

Art. 18 - Contratto

Per la stipula del contratto trova applicazione l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023: *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato*

qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.). Il contratto si considererà stipulato con la comunicazione alla ditta aggiudicataria della determinazione di affidamento.

Art. 19 - Cause di risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'aggiudicatario;
- c) impiego di personale non dipendente dall'aggiudicatario;
- d) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria;
- h) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- i) interruzione non motivata del servizio;
- j) sub-appalto totale o parziale del servizio;
- k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal presente capitolato.

Oltre ai motivi sopra elencati, costituisce causa di risoluzione del contratto la mancata osservanza da parte dell'appaltatore (e dei suoi dipendenti e soci che prestano la loro opera nell'ambito del servizio oggetto del contratto) delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune Serri.

Art. 20 - Recesso

Il Comune di Serri ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con PEC nei seguenti casi:

- grave dissesto economico e finanziario della ditta aggiudicataria.
- perdita dei requisiti richiesti previsti dall'art. 8 del presente capitolato.
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, per violazione della normativa antimafia, a carico di taluno dei componenti l'organo di amministrazione, o l'amministratore delegato, o il responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria.
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia instaurato fra l'ente appaltante e la ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria dovrà, comunque proseguire il servizio la cui interruzione o sospensione possano provocare danno all'Ente.

In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi fino a quel momento prestati, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 21 - Foro competente

Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice ordinario ovvero dal giudice

amministrativo nelle fattispecie di cui all'art. 33 del D.Lgs. 31.3.1998, n° 80 e negli altri casi previsti dalla legge. Foro competente: Cagliari.

Art. 22- Richiamo alla legge ed altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.